

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE 6 ^ CIVILE

9 MAR. 2009

in persona del Giudice Unico Dott. Salvatore Di Blasi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, trattenuta in decisione all'udienza dell' 23.12.08, promossa con atto di citazione notificato il 15.03.07 a ministero dell'Uff. Giud. addetto all'U.N.E.P. presso la Corte d'Appello di Milano

da

Rappresentata e difesa giusta procura ad litem in atti, dall' avv. Franco Fabiani, domiciliato presso la cancelleria del Tribunale sede di Milano

- attrice -

contro


INTESA SAN PAOLO s.p.a.

Rappresentata e difesa dagli avv. ti \_\_\_\_\_

giusta procura alle liti in atti presso lo studio in \_\_\_\_\_  
, Milano hanno eletto domicilio;

- convenuta-

Oggetto: - deposito bancario...



DIRITTI  
Circ. n° 1/09  
Ministero di Giustizia  
PAGAMENTO  
- 3 APR. 2009  
Milano, IL CANCELLIERE

<b>Studio legale fabiani</b>		
Avv. Franco Fabiani	Via Albertoli, n. 9	Dott.ssa Adelia Beccegato
Avv. Mariateresa Bocconi	22100 Como	Dott.ssa Norma Giusti
Avv. Micaela Veronese	Tel. 031.240849 – Fax 031.242386	Dott. Mirko Ventura
Avv. Giorgio Zanfrini		

**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**

*Nella causa r.g.*

*G.I. dott. Salvatore Di Blasi – promossa da:*

ATTORE:

C ON L' AVV. FRANCO FABIANI

CONTRO

CONVENUTO: INTESA SAN PAOLO S.P.A.

CON L'AVV.


**FOGLIO DI PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE**

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, *contrariis reiectis*,

accertata e dichiarata la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi e di C.M.S. condannare l'istituto di credito oggi convenuto a pagare alla attrice la somma di **€ 4.838,63** come risultante dalla esperita istruttoria – si veda in particolare la pg. 13 e 14 della perizia - in risposta al formulato quesito peritale, oltre interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti

STUDIO LEGALE FABIANI




• ed onorari.

Con osservanza.

Como-Milano, 23 dicembre 2008

Avv. Franco Fabiani



9

TRIBUNALE DI MILANO  
Sez. VI civile - Di Blasi

Conclusioni per la convenuta Intesa Sanpaolo spa  
(già denominata Banca Intesa spa)

Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, pre-  
vie le declaratorie del caso:

- = Respingere le domande dell'attrice, e comunque accogliere le difese ed eccezioni anche subordinate della Banca concludente;
- = Col favore delle spese giudiziali e conseguenti.

Intesa San Paolo SpA Scad. 2/1

Conclusioni attive: in foglio a verbale.

— " convenute: " " "

Svolgimento del processo

— Con atto di citazione, notificato a mezzo del  
servizio postale il 15/3/17, la in liquidazione,  
dapprima, in persona del liquidatore:

conveniva in giudizio

la Intesa San Paolo SpA per sentirla condannare  
al pagamento delle somme di € 35.188,51, o altre

accertando, per interessi anatocistici e com-  
missioni di massimo scoperto addebitate

sul conto corrente intrattenuto con la controparte

la convenuta, costitutasi in giudizio, contestava

la domanda attive, chiedendone il rigetto.

Deponibile è la relazione della consulenza

contabile disposta, nelle conclusioni

delle parti, come in epistole riportate, la

causa passata in decisione.

Motivi della decisione

— La domanda attive merita accoglimento.

Dalla consulenza contabile disposta è

risultato che le banche convenute, in rela-

zione al contratto di conto corrente intrat-

tenuto con l'attive, aveva incamerato l'im-

periodi di €. 2.000,86 per quadrimestro cum-  
mulato e di €. 2.377,74 per commissioni  
di massimo scoperto, con interessi di  
€. 460,03 su queste ultime.

L'importo addebitato per interessi an-  
ticipati deve considerarsi illegittimo,  
in quanto basato su un uso negoziale  
e non su uso normativo, come da  
giurisprudenza di legittimità e di merito  
largamente consolidate; mentre, quanto  
alle commissioni di massimo scoperto,  
il supposto rapporto obli'gatorio, o patto con-  
trattuale, deve ritenersi nullo per totale man-  
ca di causa giustificativa, poiché la  
ricorrenza delle utilizzazione messa a  
disposizione dalle banche consistete negli  
interessi corrispettivi e tali interessi dovranno  
essere calcolati, nelle misure, tempo e  
titolo convenuti, sulla somme concreta-  
mente utilizzate, per tutto il periodo di tempo  
per cui è stata utilizzata.

La eccezione di inopponibilità delle somme  
ex art. 2034 c.c., sollevata dalle comunità,  
contraste col carattere non spontaneo  
del versamento delle somme, illegittimo,


mente trattenute dalle banche.

Le spese del giudizio e quelle di consulenza seguono le soccombente, con detrazione del diritto (€ 59,00) e onorario (€ 165,00) per una sola dichiarata collaborazione e conciliazione, ed esposti con note, pure in assenza di formazione e deposito di regolare (perché mancante dell'originale dell'atto introduttivo) e ordinato fascicolo di parte.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna le convenute al pagamento in favore dell'attrice delle somme di € 4.838,63, - con interessi legali dalle domande; condanna le convenute al pagamento delle spese processuali (liquidate in € 358,00 per esborso, € 425,00 per diritto e € 500,00 per onorari) e a quelle di consulenza (€ 3.000,00), oltre accessori di legge.

Così deciso in Milano il 19 febbraio 2009.



del f.u.  
P. P. P.